

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso manifestazione di interesse per l'individuazione di Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all'articolo ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 per l'affidamento dei lavori di:

PT-CRP-22-3 - PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE "VIVI BARGUI! COMUNITÀ, ESPERIENZE E PERCORSI INTORNO AL LAGO OMODEO" - SCORCI SUL LAGO: ITINERARI ESCURSIONISTICI INTORNO ALL'OMODEO.

CUP: I77J18000150002

Importo lavori € 902.655,86 al netto di Iva e comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 20.799,70

Avviso di indagine di mercato sulla piattaforma telematica Sardegna Cat_RdI: rfi_8606

Ghilarza 08/02/2023

In considerazione dei tempi ristretti l'Ufficio Tecnico intende acquisire le manifestazioni d'interesse di carattere generale con largo anticipo, ancor prima di avere concluso l'iter di approvazione del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO CHE

Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 10 del 07/02/2023 l'Unione dei Comuni del Guilcier, ha espresso l'intendimento di esperire un'indagine di mercato, volta all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse per la selezione degli operatori economici da invitare alla successiva richiesta di offerta, mediante procedura negoziata, previa consultazione di n. 10 operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, modif. dal d.l. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Il presente avviso - che non costituisce in alcun modo atto introduttivo di una procedura di gara - è pertanto finalizzato al conseguimento di mere manifestazioni di interesse, che consentano all'Amministrazione di individuare, sulla base delle informazioni fornite, gli operatori disponibili per un eventuale invito alla procedura successiva.

Gli interessati, se in possesso dei requisiti di seguito riportati, potranno presentare la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità indicate nei successivi punti.

L'acquisizione delle manifestazioni d'interesse viene espletata in modalità telematica mediante Richiesta d'Informazioni (RdI) sulla piattaforma SardegnaCAT che verrà successivamente convertita in Richiesta di

Offerta (RdO) sempre sulla medesima piattaforma, accessibile dal sito www.sardegna.cat.it

L'Unione dei Comuni del Guilcier si riserva di individuare n. 10 operatori economici idonei ai quali sarà inviata la richiesta di offerta.

La selezione degli operatori economici avverrà con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali.

Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e invito a partecipare alla procedura ed è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente.

Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni.

L'Amministrazione, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata, pretesa alcuna, da parte degli operatori economici interessati.

L'Amministrazione si riserva, all'atto dell'indizione della successiva ed eventuale procedura di aggiudicazione dell'appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura.

Resta inteso che le manifestazioni d'interesse acquisite non costituiscono prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati e accertati dal Comune, in occasione del successivo procedimento.

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nel rispetto dei requisiti richiesti.

Con il presente avviso si forniscono in sintesi le informazioni utili a formulare interesse da parte dell'operatore economico e che costituiscono gli elementi base del successivo affidamento.

PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE

CAPO 1-PRESENTAZIONE GENERALE

1.1 Indicazioni generali sulla partecipazione

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico sul portale SardegnaCAT (<https://www.sardegnaecat.it/>) (di seguito indicato anche solamente come "sistema") mediante il quale verranno gestite le manifestazioni di interesse (di seguito denominate "candidature") oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente avviso. La candidatura deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale SardegnaCAT, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005;

b) dotazione hardware e software minima richiesta come specificato all'interno della documentazione presente alla pagina:

- https://www.sardegna.cat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la **registrazione completa** con la compilazione di tutti i campi richiesti dal portale SardegnaCAT e l'abilitazione in **almeno** una delle seguenti categorie merceologiche:

- **AQ22AQ24 – OG13 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica).**
- **AQ22AC24– OG3 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica).**
- **AQ23BF23 – OS24 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica).**

La non completa compilazione di tutti i campi e la mancata abilitazione in almeno una delle categorie indicate comporta l'esclusione dell'operatore economico dall'operazione di sorteggio automatico effettuato dalla piattaforma.

Le operazioni di registrazione, iscrizione alla categoria merceologica e abilitazione, potranno essere effettuate in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso rimanendo in capo al soggetto ogni responsabilità sulla mancata registrazione in tempo utile.

Gli operatori economici già registrati al Portale SardegnaCAT e abilitati alla categoria merceologica richiesta, non dovranno effettuare una nuova registrazione, ma, esclusivamente, effettuare l'accesso alla sezione dedicata alla gara, come descritto nel paragrafo successivo.

Gli operatori economici già registrati al portale ma non abilitati per almeno una delle categorie merceologiche sopra indicate dovranno procedere alla richiesta di iscrizione.

Per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione, ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (user-id e password), è possibile contattare il servizio di supporto al numero verde 800212036, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18:00, o inviare una e-mail al seguente indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it.

1.2 Termine per la presentazione dell'offerta

- Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è quel indicato in premessa e nella piattaforma SardegnaCAT.
- Il termine è perentorio e non sono ammesse manifestazioni tardive.
- L'invio è in ogni caso a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato invio.
- Ai fini della prova del rispetto del termine, l'ora e la data esatta di ricezione della documentazione richiesta sono attribuite dal sistema.

1.3 Documentazione

La documentazione comprende:

- Il presente avviso;
- Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive.

La sopra indicata documentazione è disponibile sulla piattaforma Sardegna CAT.

1.4 Modalità di presentazione della candidatura

I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, devono far pervenire per il tramite della piattaforma Sardegna CAT entro il termine indicato in premessa la documentazione come indicata al seguente CAPO 5.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti dal/i legale/i rappresentante/i con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

I files prodotti devono essere compatibili con il formato tipo richiesto dal portale di Sardegna CAT in modo tale da consentirne alla stazione appaltante l'apertura.

Eventuali file compromessi o in formato diverso da quello consentito dal portale non saranno presi in considerazione ai fini dell'affidamento.

Il dichiarante allega copia informatica di documento analogico di riconoscimento (scansione di documento cartaceo) in corso di validità.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda ai documenti reperibili all'indirizzo:

https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impresa/registrazione.jst

1.5 Chiarimenti e comunicazioni

Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico-amministrativa e/o tecnica sulla presente procedura potranno essere richiesti esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti tramite la apposita funzione di messaggistica messa a disposizione dal sistema perentoriamente entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la data di scadenza relativa alla presentazione delle candidature.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata alla PEC indicata dal concorrente stesso all'atto della registrazione sulla piattaforma SardegnaCAT.

Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale telematico nella sezione relativa alla RDI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.unionecomuniguilcer.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione.

In alternativa le suddette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la apposita funzione di messaggistica messa a disposizione dal sistema Sardegna CAT.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

2.1 Amministrazione aggiudicatrice

Unione dei Comuni del Guilcier-Centrale Unica Di Committenza, Via Matteotti, 77 – 09074 Ghilarza (OR).

Sito internet: <http://www.unionecomuniguilcer.it/index.php>

PEC: protocollo@pec.unionecomuniguilcer.it

Responsabile della C.U.C.: arch. Manuela Selis – mail: areatecnica@unionecomuniguilcer.it

Responsabile Unico Del Procedimento: Ing. Andrea Carta.

2.2 Luogo di esecuzione

Comune di Aidomaggiore, Bidonì, Sedilo, Soddi, Sorradile, Ula Tirso, Sedilo, Zuri.

2.3 Descrizione

AIDOMAGGIORE - SENTIERO "MOLINEDDU - SANILO" - € 25.717,27

L'intervento prevede la pulizia ed il ripristino del sentiero, la realizzazione di un nuovo tratto di staccionata, il ripristino di un tratto di staccionata danneggiato, il ripristino di alcune opere lignee, ed il ripristino dei gradini realizzati in castagno e acciaio.

AIDOMAGGIORE - SENTIERO "MOLINEDDU - SA ROCA DE BRANCAZZU" - € 35.949,99

L'intervento prevede la pulizia ed il ripristino del sentiero, la realizzazione di un nuovo tratto di staccionata, la realizzazione di gradini in castagno e acciaio, ed il ripristino di alcune opere lignee

AIDOMAGGIORE - SENTIERO "SANILO'- CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA" - € 20.651,18

L'intervento prevede la pulizia ed il ripristino del sentiero, la ricostruzione e realizzazione di murature a secco, regimentazione acque piovane, posa in opera di parco giochi per bimbi.

ULA TIRSO - PRIMO SENTIERO "LOC. BILIGHEDU" - € 23.696,48

L'intervento prevede la pulizia ed il ripristino del sentiero, la realizzazione di un nuovo tratto di staccionata, la ricostruzione di murature a secco.

ULA TIRSO - SECONDO SENTIERO "LOC. TALEIDE" - € 37.921,78

L'intervento prevede la pulizia ed il ripristino del sentiero, la ricostruzione e realizzazione di murature a secco, posa in opera di parco giochi per bimbi.

SORRADILE - PERCORSO VITA - € 119.828,54

L'intervento prevede la pulizia dell'area, la realizzazione di sentieri in terra stabilizzata all'interno dell'area boscata, posizionamento di illuminazione e realizzazione di murature a secco, posa di arredo urbano, aree giochi per bambini e percorso fitness.

SORRADILE - INTERRAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA E ACQUA" - € 41.766,84

L'intervento prevede il collegamento del percorso vita alle reti elettrica e dell'acqua potabile. Tale intervento prevede lo scavo, il posizionamento di tubazioni e cavidotti, cavi e pozzetti, nonché il ripristino dei tagli stradali.

SORRADILE - SENTIERO "SU MONTE" - € 41.928,25

L'intervento prevede la pulizia ed il ripristino del sentiero in pietrame, la ricostruzione e realizzazione di murature a secco.

SEDILO - PIATTAFORMA E STRADA DI ACCESSO AI PUNTI DI ATTRACCO - € 135.273,79

L'intervento prevede la preparazione del piano di posa, la posa di massiciata stradale, la fornitura e posa di piastre in cls prefabbricate, la posa di cavidotti interrati e punti di collegamento dei sistemi di attracco in acciaio.

SEDILO - COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA' PRINCIPALE - € 21.324,49 L'intervento prevede la realizzazione dello stradello di collegamento con la viabilità principale, la posa della massiciata stradale e la fornitura e posa di casetta in legno con funzione box office.

BIDONI' - SENTIERO "TEMPIO DI GIOVE" - € 70.913,92

L'intervento prevede la pulizia ed il ripristino del sentiero in pietrame, la realizzazione di murature a secco.

SODDI' - RIPRISTINO VIABILITA' E VIDEOSORVEGLIANZA ZURI" - € 30.529,30

L'intervento prevede la sistemazione del piano della viabilità di collegamento di Soddì con Zuri e la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza nel museo paleobotanico di Zuri.

SODDI' - COMPLETAMENTO AREA SOSTA CAMPER - € 107.290,64

L'intervento prevede la pulizia del parco, la realizzazione dell'impianto di illuminazione, la piantumazione, la posa di arredo urbano e dell'impianto di irrigazione, la realizzazione di palificata viva per l'ampliamento dell'area camper, la posa di colonnine di rifornimento acqua ed energia, sistema di lavaggio bici, comando

scarico camper con tutta la componentistica necessaria per il corretto funzionamento. Infine si prevede la fornitura di casa in legno da destinare a box office.

TADASUNI - RIPRISTINO SELCIATO VIA SANTA CROCE - € 19.828,42

L'intervento prevede la preparazione del piano di posa, il ripristino e la realizzazione dei tratti di pavimentazione in pietrame mancanti e/o danneggiati, la ricostruzione di muratura a secco.

TADASUNI - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE - € 93.786,96

L'intervento si sviluppa lungo la viabilità secondaria esistente. Sarà necessario ripristinare le buche con calcestruzzo antiritiro e realizzare la posa di pavimentazione stradale in "biostrasse", dopodiché si completerà l'intervento con segnaletica orizzontale e dispositivi integrativi retroriflettenti

TADASUNI- REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER - € 36.990,11

L'intervento prevede la pulizia dell'area, la realizzazione dei collegamenti con le reti idrica ed elettrica, laposa di arredo urbano, la posa di colonnine di rifornimento acqua ed energia, sistema di lavaggio bici, comando scarico camper con tutta la componentistica necessaria per il corretto funzionamento.

INTERVENTO SU TUTTI I COMUNI - € 18.458,20

L'intervento prevede la pulizia delle aree limitrofe alla sentieristica.

ONERI DI SICUREZZA- € 20.799,70

2.4 Valore stimato dell'appalto e categorie di opere generali e specializzate

Ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti il valore **stimato** dell'appalto è pari a **€ 902.655,86** esclusa Iva e comprensivo degli oneri della sicurezza, articolato come segue:

Tipologia	Importo a base d'asta	Costi della sicurezza	Totale Appalto
A misura	€ 881.856,16	€ 20.799,70	€ 902.655,86

Ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, dell'art. 216 comma 14) del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del DPR n. 207/2010, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>		
						<i>Prevalente/scorporabile</i>	<i>subappaltabile (%)</i>	<i>Avvalimento</i>
Opere di ingegneria naturalistica	OG 13	II	SI	€ 407.151,58	45,11	Prevalente	49,99	SI
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee	OG 3	II	SI	€ 316,947,25	35,11	Scorporabile	100	SI

tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste								
Verde ed arredo urbano	OS 24	I	SI	€ 178.557,03	19,78	Scorporabile	100	SI

L'importo della sicurezza, pari a **€ 20.799,70** non è soggetto a ribasso, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e di quanto stabilito al punto 4.1.4. dell'allegato XV al medesimo decreto legislativo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

2.5 Durata dell'appalto

La durata **prevista** dell'appalto è pari a **365** (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

È fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di consegnare i lavori in via d'urgenza.

2.6 Stipula contratto

Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016.

2.7 Modalità di aggiudicazione dell'appalto

L'affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera uuu) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), e dell'art 1 comma 2 lettera b) dalla legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Le offerte saranno selezionate con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice.

Il termine per presentare le offerte sarà di **circa 15 giorni** dalla data di invio della lettera di invito.

Sopralluogo: non è previsto sopralluogo obbligatorio per la presentazione della presente manifestazione di interesse. Agli operatori economici sorteggiati e invitati a presentare offerta alla successiva fase verrà richiesta apposita dichiarazione di presa visione dei luoghi oggetto di intervento.

Le modalità di presentazione della successiva offerta, e ogni altra condizione necessaria all'affidamento della procedura, sarà indicata nella Lettera d'Invito o nell'ulteriore documentazione che sarà trasmessa ai soggetti selezionati per la partecipazione alla procedura.

CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono idonei a partecipare all'indagine di mercato, gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Avviso.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente:

- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell'art.45, c.2, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, c.2, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Associazione temporanea di imprese

- Nel caso di presentazione di istanza con ATI è obbligatorio l'indicazione puntuale degli operatori economici dell'ATI.
- **Si precisa che gli operatori che presentano istanza in ATI devono trasmettere un'unica istanza a firma di tutti gli operatori economici raggruppati.**

Consorzio

- Occorre la puntuale e specifica indicazione delle Ditte appartenenti al Consorzio che partecipano alla procedura.
- La Ditta deve dichiarare l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in attività inerenti all'oggetto di affidamento.

Sono escluse dalla partecipazione:

- che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile.
- i cui titolari o legali rappresentanti rivestano cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla medesima procedura.

CAPO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei Contratti)

A. A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla procedura di affidamento, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti

dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

B. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui alle lettere A e B opera se la sentenza o la sanzione interdittiva o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa

è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- C. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- D. A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla procedura, l'operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

- a) possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

N.B In merito ai punti c), c bis) e c ter) c-quater) si valutino con attenzione le Linee guida ANAC n. 6. La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici

mediante la compilazione della documentazione di cui al capo 5. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice. I provvedimenti o comportamenti idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente sono quelli indicati al capo II delle sopra citate Linee Guida.

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
- e) la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- g) f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- h) f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- i) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- j) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- k) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1992 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

4.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.3 del D.lgs. n. 50/2016)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare all'indagine di mercato i concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016. Per i Consorzi di cui all'art.45 lett. c) del D.lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l'esecuzione del lavoro. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016 costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Per le cooperative sociali, iscrizione all'Albo istituito presso la Direzione Generale del Ministero delle Attività produttive ex D.M. 23/06/2004 o, per quelle aventi sede in Sardegna, all'Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. 16/97 ovvero in altri Albi regionali o equivalenti nell'ambito dell'Unione Europea.

4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale (art. 84 c.1 del D.lgs. n. 50/2016)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 e 216 comma 14) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere. Ed in particolare:

Per la categoria prevalente **OG 13**:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA Categoria **OG 13 classifica II** o superiore rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- è subappaltabile nella misura massima prevista dalla legge.

Per la categorie scorporabile **OG 3**:

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA Categoria **OG 3 classifica II** o superiore rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto (subappalto "qualificatorio") (compilando l'allegato A nella parte relativa al subappalto) ad operatore in possesso di qualificazione di detta categoria fermo restando che in tal caso deve essere posseduta la qualificazione in termini di importo (**classifica III**) con riferimento alla categoria prevalente **OG 13**;

- in assenza di qualificazione, obbligo di costituzione A.T.I.;

Per la categoria scorporabile **OS 24:**

- è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA Categoria **OS24 classifica I** o superiore rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto (subappalto "qualificatorio") (compilando l'allegato A nella parte relativa al subappalto) ad operatore in possesso di qualificazione di detta categoria fermo restando che in tal caso deve essere posseduta la qualificazione in termini di importo (**classifica III**) con **riferimento alla categoria prevalente OG13;**
- in assenza di qualificazione, obbligo di costituzione A.T.I..

In tema di qualificazione nei lavori pubblici, il principio generale è quello per cui l'operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, con l'unica precisazione che, nel caso in cui le eventuali categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a "qualificazione obbligatoria", è necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente qualificata.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.: (se ricorre la fattispecie)

- Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO ORIZZONTALE:(se ricorre la fattispecie)

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs: n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 92 comma 2 del DPR n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO VERTICALE: (se ricorre la fattispecie)

- Ai sensi dell'art. 92 c.3 del DPR n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO MISTO: (se ricorre la fattispecie)

- Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

4.4 Avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerente può avvalersi di altro operatore economico (denominato "ausiliario") per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 4.3. ad eccezione delle categorie per le quali l'avvalimento è vietato per legge come indicato all'art.2.4.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base dell'appalto. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.
- l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di partecipante che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del Codice deve essere prodotta un'unica istanza per la partecipanteda parte del concorrente (ausiliata) specificando solamente l'intenzione di partecipare in avvalimento.

4.6 Subappalto

Qualora l'impresa (o la capogruppo in caso di R.T.I.) intenda avvalersi del subappalto deve indicare all'atto della manifestazione di interesse le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In merito al subappalto qualificante si rimanda al punto 4.3.

4.7 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della istanza possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

4.8 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura devono, obbligatoriamente, essere registrati al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-fvoe) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera ANAC 464/2022, da produrre in sede di gara.

CAPO 5-MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il termine di cui al punto 1.2 e con le modalità di cui al punto 1.4 la propria candidatura compilando la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 1.4 preferibilmente utilizzando il modello A “modello A “Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni” contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L'istanza deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 80 del Codice devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente utilizzando il modello A anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80.

Le dichiarazioni sostitutive nel caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre secondo il modello B “Dichiarazioni dell'operatore economico consorziato”.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'istanza deve contenere inoltre:

- l'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- la dichiarazione che non sussistono le cause di incompatibilità di cui (punto 5 modello A):
 - a. all'articolo 24, comma 7, del Codice dei Contratti;
 - b. all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge n. 190 del 2013, e ampliato dall'articolo 21 del decreto legislativo

n. 39 del 2013, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- la dichiarazione che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (punto 4 modello A);
- la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 4.3 (punto 6 modello A);

ovvero

- (eventuale) dichiarazione di avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di altra ditta ai sensi dell'art. 89 del Codice;
- (eventuale) dichiarazione di subappalto (punto 7 modello A);
- (eventuale) dichiarazione di partecipazione per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane oppure consorzi stabili, rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (punto 8 modello A);
- (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale (punto 10 modello A);
- a titolo collaborativo e acceleratorio ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara;
- la presa d'atto di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

5.1 Fase manifestazione di interesse

È fatto divieto, a pena di esclusione, la partecipazione alla manifestazione d'interesse come operatore economico singolo e come componente di un raggruppamento, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

PARTE SECONDA- CRITERI DI SELEZIONE

L'invito a presentare offerta, sarà esteso a 10 (DIECI) operatori economici che abbiano presentato richiesta di partecipazione alla selezione.

Per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto, tramite confronto concorrenziale, denominata Richiesta di offerta (R.d.O.) nella piattaforma SardegnaCAT.

Qualora il numero di operatori che ha manifestato la volontà di partecipare sia:

- a) **superiore a 10:** l'individuazione degli operatori da invitare avverrà tramite sorteggio automatico all'interno del sistema SardegnaCAT ;

- b) **inferiore a 10:** la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare, in numero sufficiente a raggiungere almeno le cinque unità, tra gli operatori registrati sulla piattaforma SardegnaCAT.

Ritenuto che nel caso di procedure telematiche non sussista l'obbligo di svolgere le sedute pubbliche atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte - indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico - e che ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

In caso di impossibilità di utilizzo del sistema di sorteggio mediante piattaforma Sardegna CAT, il RUP procederà tramite sorteggio in seduta pubblica dandone comunicazione mediante l'apposita sezione messaggistica di Sardegna CAT.

Al fine di garantire, quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

Si precisa fin da ora che l'Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai concorrenti esclusi per una delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva richiesta di offerta.

Fase procedura negoziata

L'operatore economico invitato alla successiva procedura negoziata può modificare la forma di partecipazione indicata nella manifestazione di interesse secondo le seguenti disposizioni:

- L'operatore economico che ha manifestato interesse individualmente, se invitato alla procedura di gara, ha facoltà di presentare offerta anche in forma associata ricoprendo unicamente il ruolo di mandatario del raggruppamento costituito o da costituirsi. È vietata la partecipazione, a pena di esclusione, in qualità di mandante del raggruppamento.

Le mandanti dovranno possedere i requisiti generali e di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla procedura.

- L'operatore economico può partecipare in forma associata con un altro operatore economico che ha aderito alla manifestazione di interesse ma non è stato invitato alla procedura di negoziazione. L'operatore economico invitato, a pena di esclusione, deve ricoprire il ruolo di mandatario del raggruppamento. (Sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. 28 aprile 2022, causa C/642-20).

PARTE TERZA- ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento privacy UE 2016/679 ed alla direttiva 2016/680, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.

Pubblicazione

Il presente avviso, è pubblicato, per almeno quindici giorni:

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante <https://www.unionecomuniguilcer.it> ;
- sull'Albo Pretorio online dell'Unione dei Comuni del Guilcier;
- sull'Albo pretorio dei Comuni di Aidomaggiore, Bidonì, Sedilo, Soddi, Sorradile, Ula Tirso, Sedilo, Zuri.
- sul sito della RAS;
- sul portale SardegnaCAT.

Il RUP

Ing. Andrea Carta

Il Responsabile della C.U.C.

Arch. Manuela Selis